Un anno di Regolamento UE 2016/679

pwc

PwC TLS | Avvocati e Commercialisti

Il trattamento dei dati personali nei rapporti commerciali tra le imprese: casi pratici e problematiche riscontrate dopo un anno di applicazione obbligatoria del Regolamento UE 2016/679

9 aprile 2019

* * *

Gaetano Arnò
Flavia Messina
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
E-mail: gaetano.arno@pwc.com

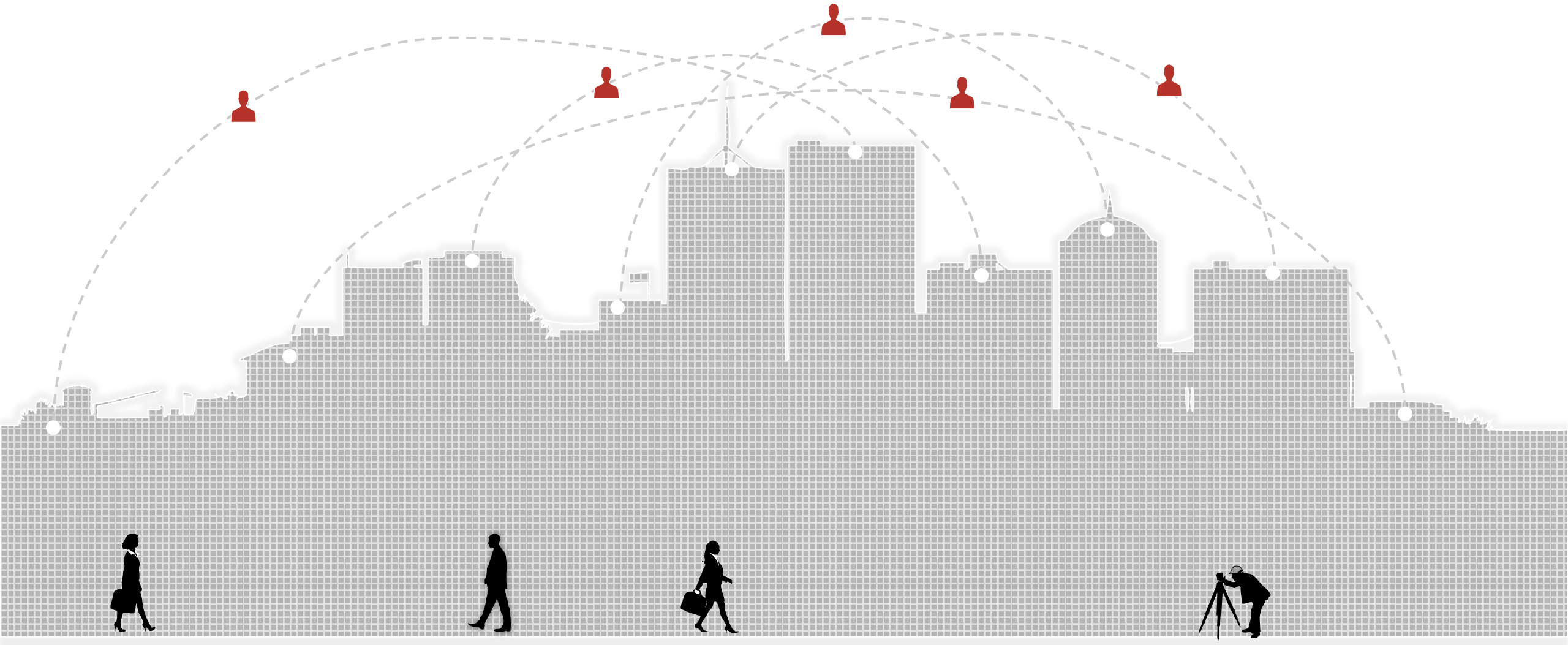

Il Titolare del trattamento
Definizione – Articolo 4, paragrafo 7, GDPR

Titolare

«*La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali*», **art. 4, par. 7, GDPR**

Principi generali

Accountability: «*(…) il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento..(..)*», **art. 24, GDPR**

***Privacy by Design*:** «*(…), sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate (…) volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati (…)*», **art. 25, GDPR**

***Privacy by Default*:** «*il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati necessari per ogni specifica finalità del trattamento (…)*», **art. 25, GDPR**

Adempimenti pratici

- Fornire l'informativa agli interessati
- Tenere e aggiornare un Registro dei trattamenti
- Nominare i Responsabili del trattamento / autorizzati
- Designare un DPO (quando previsto)
- Effettuare la DPIA, ove necessario
- Gestire e, ove del caso, notificare i *data breach*
- Rispondere alle richieste degli interessati
- Implementare misure di sicurezza adeguate

Svolgere attività di formazione

Predisporre idonee procedure

Il Responsabile del trattamento
Definizione – Articolo 4, paragrafo 8, GDPR

Responsabile

«La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento», **art. 4, par. 8, GDPR**

Principi generali

Il trattamento da parte di un responsabile è disciplinato da un contratto o altro atto giuridico che lo vincoli al titolare del trattamento e che descriva, tra le altre cose, le istruzioni a cui il responsabile deve attenersi nello svolgimento delle attività di trattamento, **art. 28, GDPR**

Il responsabile del trattamento deve prestare garanzie sufficienti a dimostrare che il trattamento effettuato risulti conforme ai requisiti previsti dal GDPR, **art. 28, GDPR**

Adempimenti pratici

- Tenere un Registro dei trattamenti
- Designare un DPO (quando previsto)
- Nominare i sub-Responsabili del trattamento
- Implementare misure di sicurezza adeguate
- Supportare il Titolare nello svolgimento della DPIA e nella gestione di eventuali *data breach*
- Rispettare le istruzioni del Titolare e il GDPR

Svolgere attività di formazione

Predisporre idonee procedure

La comunicazione dei dati personali nei rapporti tra imprese
La qualificazione dei destinatari

Conferisce

Dati personali

Titolare

Nello svolgimento dell'attività di trattamento può comunicare i dati personali dell'interessato a:

Responsabile — **A**

Titolare autonomo — **B**

Contitolare — **C**

«*Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento..*(..)», **art. 26, GDPR**

Da Titolare a Responsabile e da Titolare a Titolare
Esempi pratici

Ipotesi più comune

✓ **Es.** elaborazione paghe e contributi

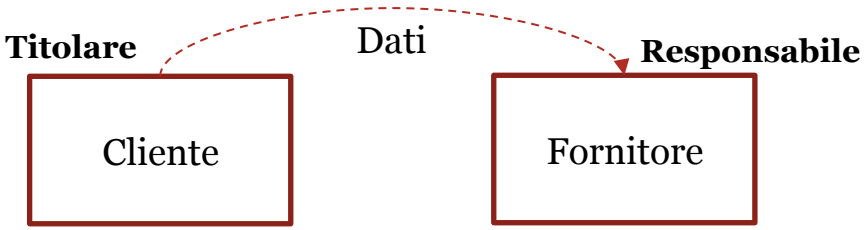

✓ **Es.** revisione contabile

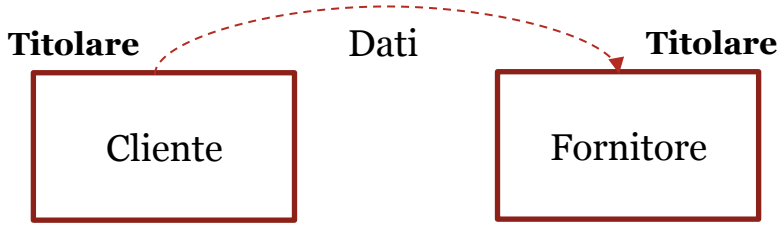

N.B.: non è escluso che il fornitore possa a sua volta trasferire dati personali al cliente

Altre ipotesi

Socio	Società	Socio
Co-venturer	*Joint Venture*	*Co-venturer*
Mandante	R.T.I	Mandatario
Consorziato	Consorzio	Consorziato
Associato	Associazione	Associato
Preponente	Agenzia	Agente

- **Titolare – Titolare**
- **Titolare – Responsabile**
- **Contitolari**

Il Responsabile del trattamento
I rapporti con il Titolare

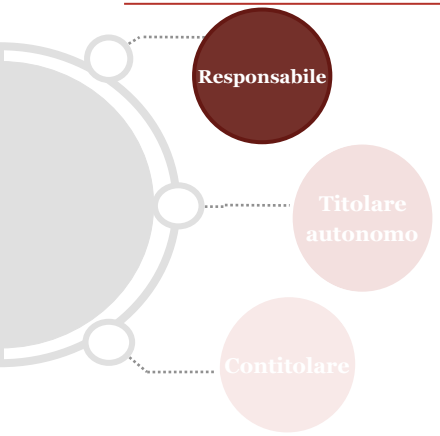

Art. 28

Designazione

Verifiche preliminari

Il Titolare del trattamento ricorre unicamente a Responsabili in grado di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR

Checklist · Questionari · Interviste

Verifiche periodiche

Il Responsabile del trattamento consente e contribuisce allo svolgimento delle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato

Audit

Il Responsabile del trattamento
La designazione

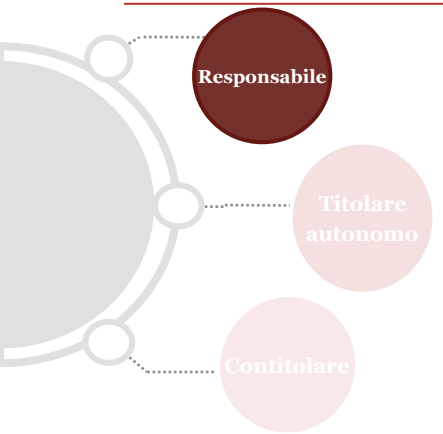

Titolare del trattamento

Atto di nomina – Art. 28, GDPR

Adempimenti minimi ex lege (art. 28, GDPR)	***Ulteriori obblighi imposti dal titolare***
a) controllo sulla riservatezza degli autorizzati al trattamento b) adozione delle misure di sicurezza *ex* art. 32, GDPR c) imposizione delle medesime istruzioni ai sub-responsabili d) assistenza relativamente ai diritti degli interessati e) supporto nell'adempimento degli obblighi legali f) cancellazione/restituzione al termine del trattamento *g)accountability*	• adozione di misure di sicurezza specifiche in virtù della natura dei dati personali trattati • impossibilità di avvalersi di sub-Responsabili • divieto di trasferire dati personali in paesi extra UE • cancellazione periodica dei dati personali conservati

Responsabile del trattamento

Le responsabilità

A che titolo rispondono il Titolare e il Responsabile?

Titolare del trattamento

È responsabile per qualunque violazione degli obblighi previsti dal GDPR, anche nel caso in cui il trattamento sia svolto per suo conto da parte di terzi

Responsabile del trattamento

risponde

A titolo di risarcimento del danno

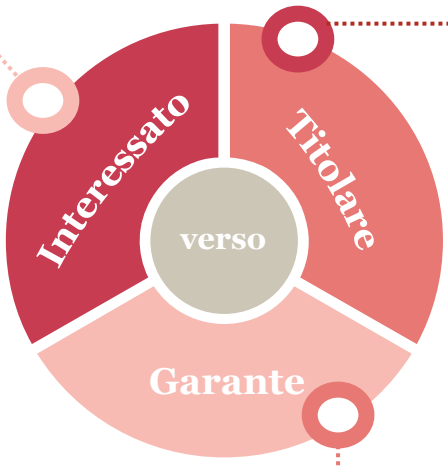

Per inadempimento contrattuale

Per gli obblighi previsti in capo al Responsabile dal GDPR

Dati personali

Sub-Responsabile

Qualsiasi soggetto terzo di cui il Responsabile si avvale per l'adempimento dei servizi oggetto del contratto qualora espressamente autorizzato dal Titolare

Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Responsabile del trattamento nei confronti del Titolare per la violazione degli obblighi da parte del sub-Responsabile

La designazione del Responsabile del trattamento
Cosa succede nella prassi – "*Worst Practice*" (1 di 3)

A

Ipotesi A
Nomina standard

Titolare

Nomina tutti i fornitori (inclusi quelli che non trattano dati personali) quali responsabili del trattamento tramite un **atto di designazione standard**, senza fare verifiche preliminari, né successive

Template estremamente semplice

Principali rischi per il Titolare

- Sebbene molte obbligazioni siano già previste in capo al Responsabile nell'articolo 28, GDPR, un mero richiamo alla normativa, senza l'introduzione di clausole *ad hoc* pensate in relazione all'organizzazione del Titolare, rischia di non tutelare sufficientemente quest'ultimo (si pensi, ad esempio, al divieto di avvalersi di sub-Responsabili del trattamento)
- *Culpa in eligendo* per una inadeguata assegnazione delle responsabilità in materia di protezione dei dati personali

Principali rischi per il Responsabile

Imposizione da parte del Titolare di divieti «ingiustificati» come, ad esempio, quello di avvalersi di sub-Responsabili del trattamento o di trasferire dati personali in paesi extra Ue, anche a fronte dell'adozione/implementazione di garanzie/misure di sicurezza adeguate

Template estremamente complesso

Principali rischi per il Titolare

Culpa in eligendo per una inadeguata assegnazione delle responsabilità in materia di protezione dei dati personali

Principali rischi per il Responsabile

- La sottoscrizione di un atto di nomina eccessivamente complesso, soprattutto in mancanza delle specifiche competenze legali e tecniche in materia, rischia di determinare un onere eccessivo per il Responsabile che potrebbe non essere in grado di rispettare le obbligazioni previste (si pensi, ad esempio, alle misure di sicurezza)
- Imposizione da parte del Titolare di divieti «ingiustificati» come, ad esempio, quello di avvalersi di sub-Responsabili del trattamento o di trasferire dati personali in paesi extra Ue, anche a fronte dell'adozione/implementazione di garanzie/misure di sicurezza adeguate

La designazione del Responsabile del trattamento
Cosa succede nella prassi – "*Worst Practice*" (2 di 3)

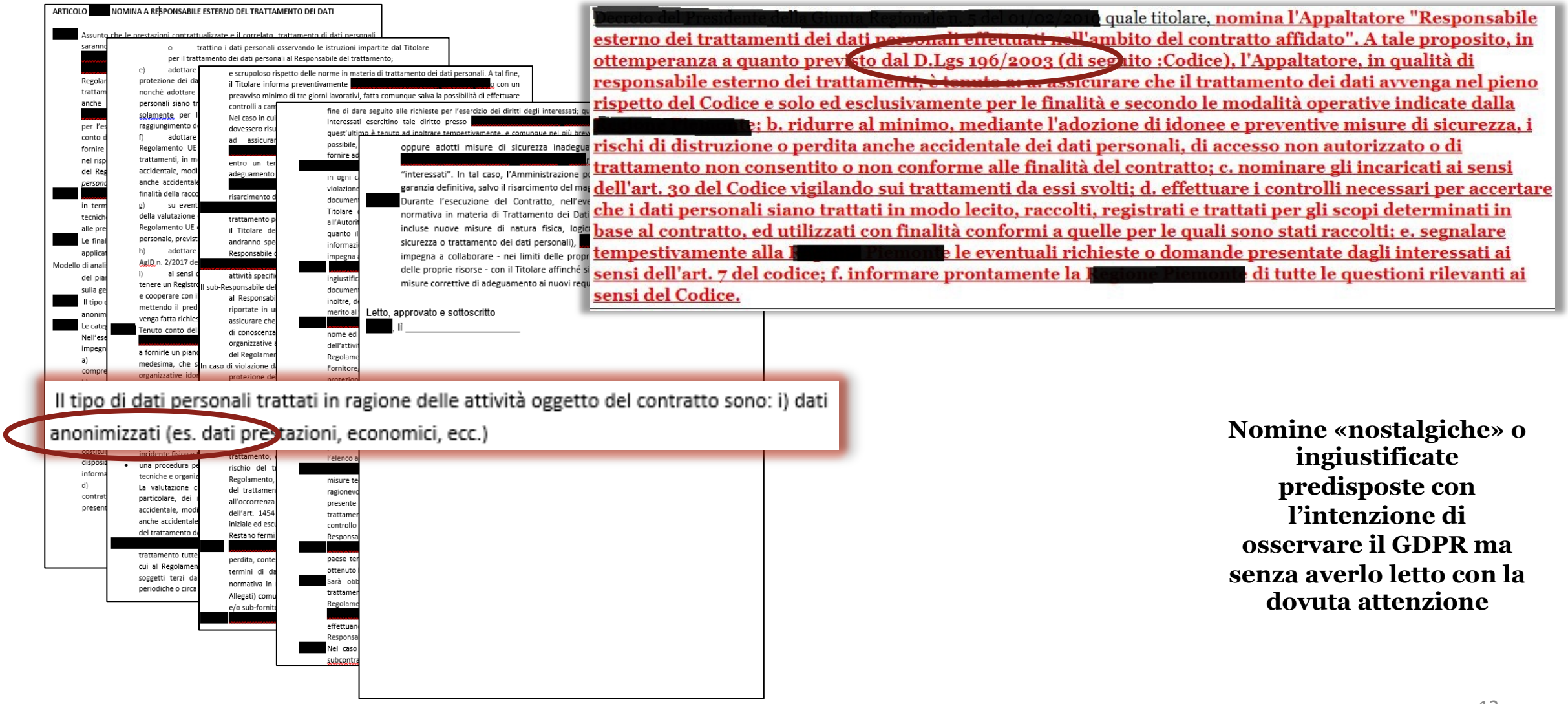

Nomine «nostalgiche» o ingiustificate predisposte con l'intenzione di osservare il GDPR ma senza averlo letto con la dovuta attenzione

La designazione del Responsabile del trattamento
Cosa succede nella prassi – "*Worst Practice*" (3 di 3)

Spett.le [redacted]
Via [redacted]
[redacted]
c.a. [redacted]

Oggetto: nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR)

[redacted], con sede in [redacted], via [redacted], Partita Iva n. [redacted], nomina responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28, GDPR, [redacted], con sede in [redacted], via [redacted], Partita Iva n. [redacted], nella persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*.

La società, in qualità di responsabile del trattamento è tenuta a trattare i dati personali nel rispetto dei principi del GDPR.

[redacted] [redacted]

Da un estremo…

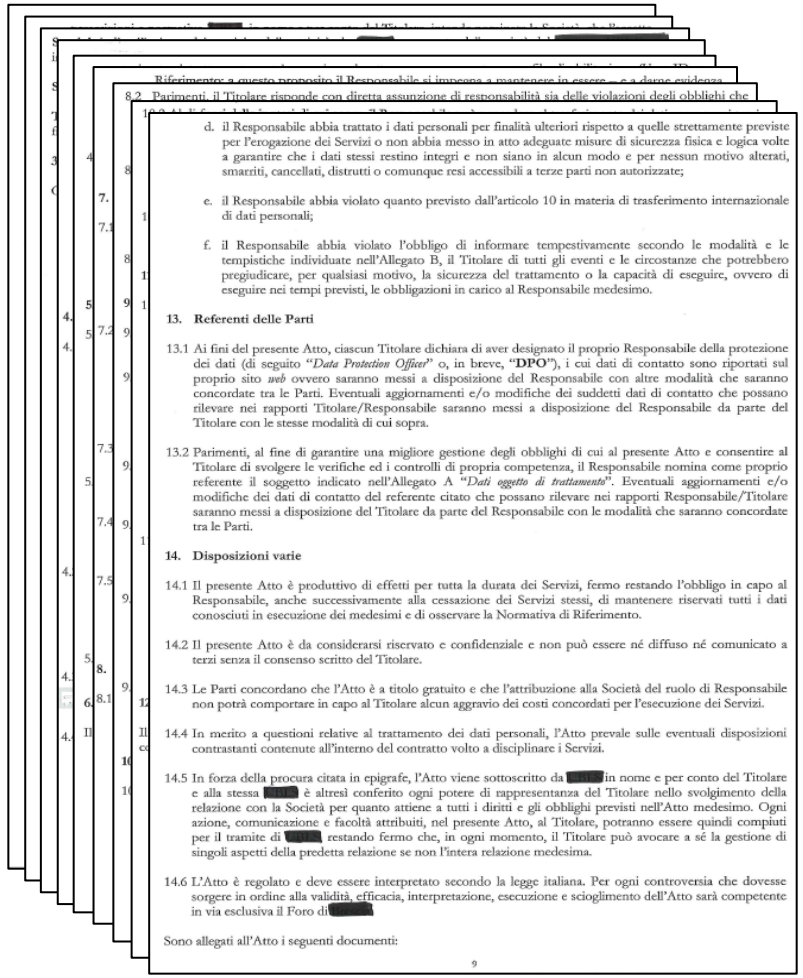

d. il Responsabile abbia trattato i dati personali per finalità ulteriori rispetto a quelle strettamente previste per l'erogazione dei Servizi o non abbia messo in atto adeguate misure di sicurezza fisica e logica volte a garantire che i dati stessi restino integri e non siano in alcun modo e per nessun motivo alterati, smarriti, cancellati, distrutti o comunque resi accessibili a terze parti non autorizzate;

e. il Responsabile abbia violato quanto previsto dall'articolo 10 in materia di trasferimento internazionale di dati personali;

f. il Responsabile abbia violato l'obbligo di informare tempestivamente secondo le modalità e le tempistiche individuate nell'Allegato B, il Titolare di tutti gli eventi e le circostanze che potrebbero pregiudicare, per qualsiasi motivo, la sicurezza del trattamento o la capacità di eseguire, ovvero di eseguire nei tempi previsti, le obbligazioni in carico al Responsabile medesimo.

13. Referenti delle Parti

13.1 Ai fini del presente Atto, ciascun Titolare dichiara di aver designato il proprio Responsabile della protezione dei dati (di seguito "*Data Protection Officer*" o, in breve, "**DPO**"), i cui dati di contatto sono riportati sul proprio sito *web* ovvero saranno messi a disposizione del Responsabile con altre modalità che saranno concordate tra le Parti. Eventuali aggiornamenti e/o modifiche dei suddetti dati di contatto che possano rilevare nei rapporti Titolare/Responsabile saranno messi a disposizione del Responsabile da parte del Titolare con le stesse modalità di cui sopra.

13.2 Parimenti, al fine di garantire una migliore gestione degli obblighi di cui al presente Atto e consentire al Titolare di svolgere le verifiche ed i controlli di propria competenza, il Responsabile nomina come proprio referente il soggetto indicato nell'Allegato A "*Dati oggetto di trattamento*". Eventuali aggiornamenti e/o modifiche dei dati di contatto del referente citato che possano rilevare nei rapporti Responsabile/Titolare saranno messi a disposizione del Titolare da parte del Responsabile con le modalità che saranno concordate tra le Parti.

14. Disposizioni varie

14.1 Il presente Atto è produttivo di effetti per tutta la durata dei Servizi, fermo restando l'obbligo in capo al Responsabile, anche successivamente alla cessazione dei Servizi stessi, di mantenere riservati tutti i dati conosciuti in esecuzione dei medesimi e di osservare la Normativa di Riferimento.

14.2 Il presente Atto è da considerarsi riservato e confidenziale e non può essere né diffuso né comunicato a terzi senza il consenso scritto del Titolare.

14.3 Le Parti concordano che l'Atto è a titolo gratuito e che l'attribuzione alla Società del ruolo di Responsabile non potrà comportare in capo al Titolare alcun aggravio dei costi concordati per l'esecuzione dei Servizi.

14.4 In merito a questioni relative al trattamento dei dati personali, l'Atto prevale sulle eventuali disposizioni contrastanti contenute all'interno del contratto volto a disciplinare i Servizi.

14.5 In forza della procura citata in epigrafe, l'Atto viene sottoscritto da [redacted] in nome e per conto del Titolare e alla stessa [redacted] è altresì conferito ogni potere di rappresentanza del Titolare nello svolgimento della relazione con la Società per quanto attiene a tutti i diritti e gli obblighi previsti nell'Atto medesimo. Ogni azione, comunicazione e facoltà attribuiti, nel presente Atto, al Titolare, potranno essere quindi compiuti per il tramite di [redacted] restando fermo che, in ogni momento, il Titolare può avocare a sé la gestione di singoli aspetti della predetta relazione se non l'intera relazione medesima.

14.6 L'Atto è regolato e deve essere interpretato secondo la legge italiana. Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento dell'Atto sarà competente in via esclusiva il Foro di [redacted]

Sono allegati all'Atto i seguenti documenti:

…all'altro

Allegato A
Ambito di trattamento

Allegato B
Misure tecniche e organizzative adeguate ed istruzioni di trattamento

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

La designazione del Responsabile del trattamento
Cosa succede nella prassi – "*No Practice*"

B

Ipotesi B
Nessuna nomina

Titolare

Non pone in essere alcuna iniziativa finalizzata alla nomina del fornitore quale Responsabile del trattamento

Considerato che l'obbligo di cui all'articolo 28, GDPR, è in capo al Titolare, se questo non si attiva a tal fine

Spetta al Responsabile assumere l'iniziativa?

Il Responsabile agisce come titolare autonomo del trattamento?

Una prima ipotesi di lavoro

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare gli obblighi ai quali si atterrà nel trattamento dei dati personali

L'attribuzione del ruolo di Titolare del trattamento non sembra essere però disponibile: discende direttamente dalla normativa e corrisponde a una situazione di fatto

La designazione del Responsabile del trattamento
Cosa succede nella prassi – "*Best Practice*"

C

Ipotesi C
Nomina *ad hoc*

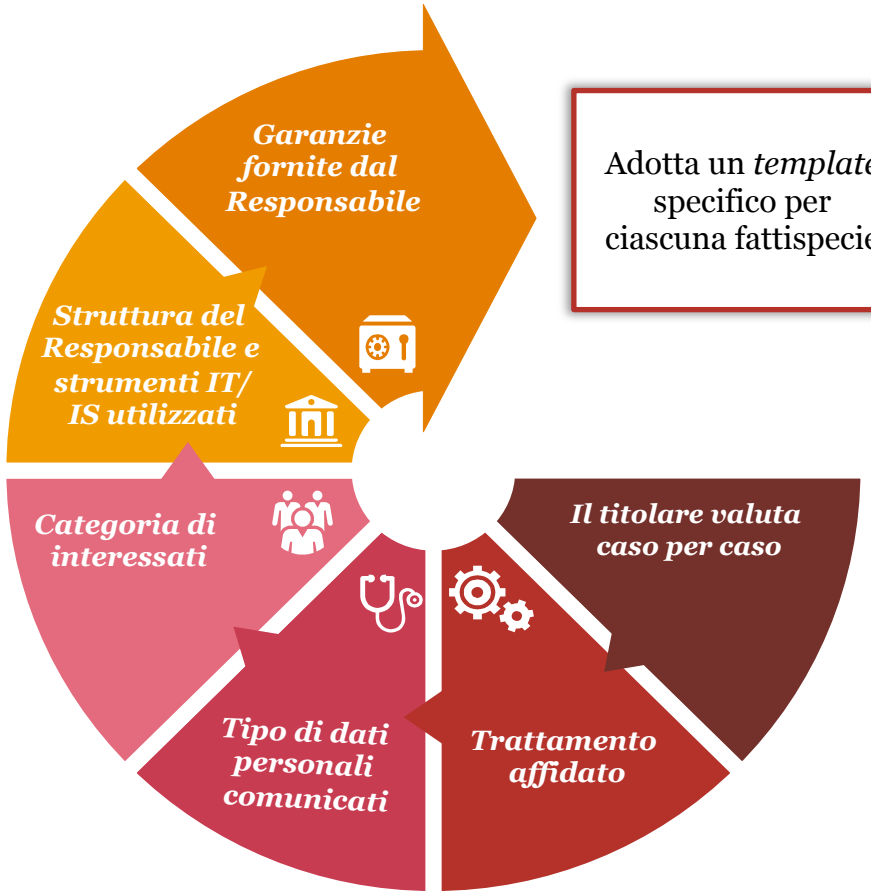

Adotta un *template* specifico per ciascuna fattispecie

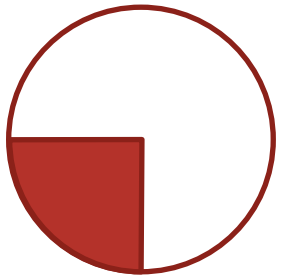

Template **Semplice**

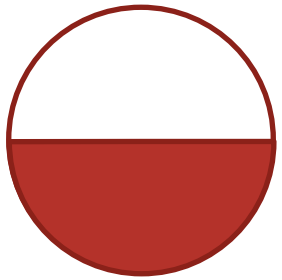

Template **mediamente complesso**

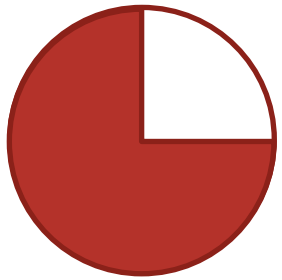

Template **complesso**

Ciascuno opportunamente adattato in funzione della peculiarità della situazione di fatto

Il trattamento dei dati personali nei rapporti tra imprese
FAQ

TLS Associazione Professionale
di Avvocati e Commercialisti
Via Monte Rosa 91
20149, Milano
T.: +39 02 91605200
gaetano.arnò@pwc.com

Avv. Prof. Gaetano Arnò
Legal Partner

Raccolta di biglietti da visita

- Ho raccolto i dati in modo lecito?
- Per quale finalità mi è stato consegnato?
- Devo inviare l'informativa?
- Ho l'obbligo di acquisire il consenso?

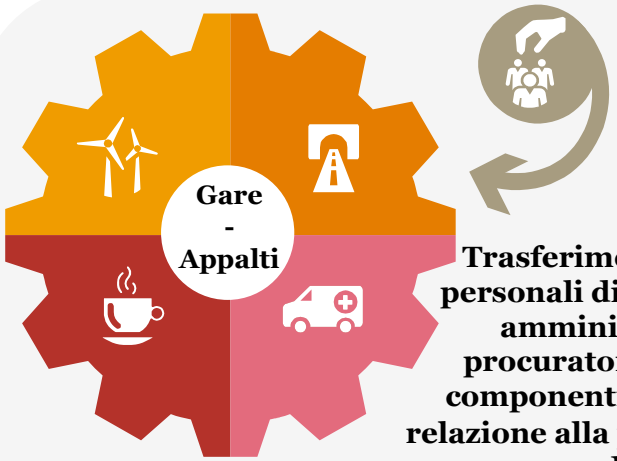

Trasferimento di dati personali di dipendenti/ amministratori/ procuratori/sindaci / componenti dell'OdV in relazione alla partecipazione a gare d'appalto

- I dati richiesti dal bando sono quelli strettamente necessari per la partecipazione alla gara?
- Su quale presupposto giuridico si basa il trasferimento?
- Ho informato gli interessati che la società potrebbe trasferire il loro dato a terzi?

Invio di comunicazioni di natura commerciale a dipendenti del cliente o del fornitore

- Devo sempre raccogliere il consenso per il trattamento del dato personale per finalità di marketing?
- Posso liberamente inviare comunicazioni commerciali relative a beni/servizi già acquistati/ di cui si è già usufruito?

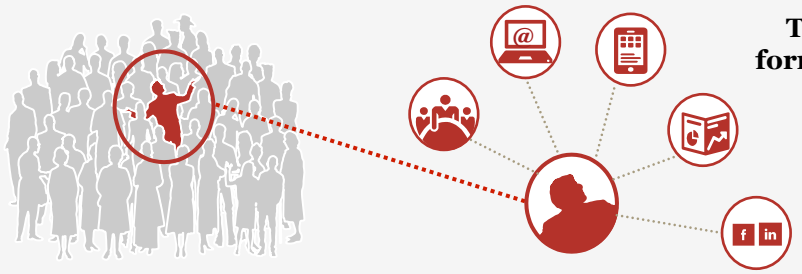

Trattamento dei dati personali dei dipendenti del fornitore nell'ambito della normale attività lavorativa

- Nel rapporto contrattuale è stato disciplinato il trattamento dei dati personali?
- Va bene se inserisco un *disclaimer* nelle e-mail con un *link* all'informativa cui gli interessati possono accedere direttamente ?

La titolarità autonoma e la contitolarità
Come sono regolati i rapporti?

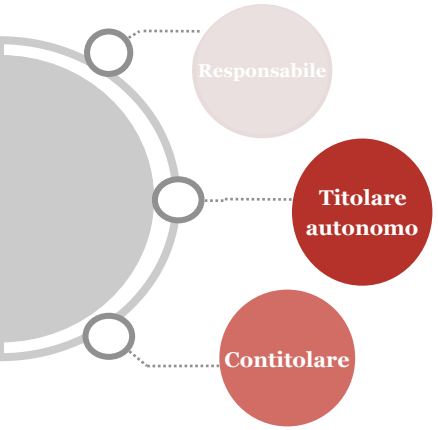

Titolare autonomo → **Entrambi i Titolari del trattamento al momento del primo contatto che ciascuno ha con l'interessato**

I rapporti tra i titolari del trattamento sono di norma disciplinati da un apposito contratto/ clausole negoziali che regolano il trattamento dei dati da parte di più soggetti

Chi deve dare l'informativa agli interessati?

Titolare del trattamento

Contitolare → **I Contitolari congiuntamente (o in modo autonomo)**

Accordo di contitolarità ex art. 26, GDPR

Situazioni particolari – Tra le imprese
Le società di revisione (1 di 2)

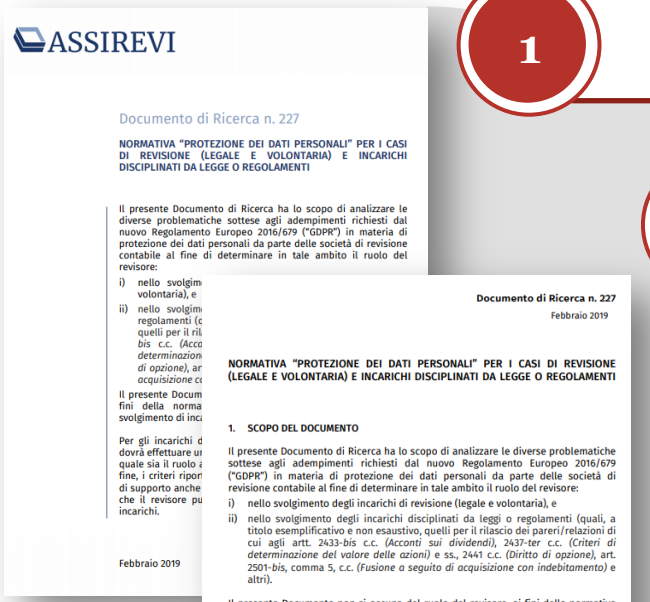
ASSIREVI

Documento di Ricerca n. 227

NORMATIVA "PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" PER I CASI DI REVISIONE (LEGALE E VOLONTARIA) E INCARICHI DISCIPLINATI DA LEGGO O REGOLAMENTI

Il presente Documento di Ricerca ha lo scopo di analizzare le diverse problematiche sottese agli adempimenti richiesti dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") in materia di protezione dei dati personali da parte delle società di revisione contabile al fine di determinare in tale ambito il ruolo del revisore:

i) nello svolgim volontaria), e

ii) nello svolgim regolamenti (c quelli per il ril bis c.c. (Acco determinazion di opzione), ar acquisizione c

Il presente Docum fini della norma svolgimento di inca

Per gli incarichi d dovrà effettuare u quale sia il ruolo fine, i criteri ripor di supporto anche che il revisore pu incarichi.

Febbraio 2019

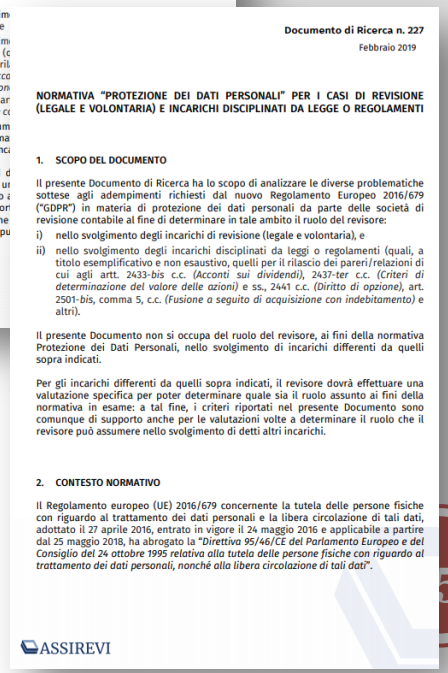
Documento di Ricerca n. 227

Febbraio 2019

NORMATIVA "PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" PER I CASI DI REVISIONE (LEGALE E VOLONTARIA) E INCARICHI DISCIPLINATI DA LEGGE O REGOLAMENTI

1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Documento di Ricerca ha lo scopo di analizzare le diverse problematiche sottese agli adempimenti richiesti dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679 ("GDPR") in materia di protezione dei dati personali da parte delle società di revisione contabile al fine di determinare in tale ambito il ruolo del revisore:

i) nello svolgimento degli incarichi di revisione (legale e volontaria), e

ii) nello svolgimento degli incarichi disciplinati da leggi o regolamenti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli per il rilascio dei pareri/relazioni di cui agli artt. 2433-*bis* c.c. (*Acconti sui dividendi*), 2437-*ter* c.c. (*Criteri di determinazione del valore delle azioni*) e ss., 2441 c.c. (*Diritto di opzione*), art. 2501-*bis*, comma 5, c.c. (*Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento*) e altri).

Il presente Documento non si occupa del ruolo del revisore, ai fini della normativa Protezione dei Dati Personali, nello svolgimento di incarichi differenti da quelli sopra indicati.

Per gli incarichi differenti da quelli sopra indicati, il revisore dovrà effettuare una valutazione specifica per poter determinare quale sia il ruolo assunto ai fini della normativa in esame: a tal fine, i criteri riportati nel presente Documento sono comunque di supporto anche per le valutazioni volte a determinare il ruolo che il revisore può assumere nello svolgimento di detti altri incarichi.

2. CONTESTO NORMATIVO

Il Regolamento europeo (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati, adottato il 27 aprile 2016, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, ha abrogato la "*Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*".

ASSIREVI

1. Ottiene i dati che ritiene necessari per poter svolgere l'incarico di revisione

2. Effettua una scelta autonoma del trattamento dei dati in base alle necessità di completamento dell'incarico nel rispetto delle finalità stabilite dalla normativa in materia, in applicazione dei principi di revisione di riferimento

3. È tenuta all'obbligo di segreto professionale

4. Deve documentare il proprio lavoro con apposite carte che contengono i dati raccolti e restano di sua proprietà con relativo obbligo di conservazione

5. Deve rendere disponibili le proprie carte di lavoro, contenenti i dati, alle Autorità e ad altri soggetti, in applicazione di norme di legge che prevedono trattamenti specifici

Situazioni particolari – Tra le imprese
Le società di revisione (2 di 2)

Titolare autonomo del trattamento

Nella prassi è generalmente concordato che il cliente indichi nell'informativa resa ai propri dipendenti la società di revisione come uno dei destinatari dei dati personali

pertanto, la società di revisione **non deve dare l'informativa** anche perché l'interessato dispone (*rectius*: dovrebbe disporre) già delle informazioni (art. 14, par. 5, lett. a))

Non deve dare l'informativa:

- l'ottenimento o la comunicazione dei dati è prevista dalla legge che stabilisce misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato
- i dati devono rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale (art. 14, par. 5, lett. c) e d))

Situazioni particolari – Nelle imprese
L'organismo di vigilanza e il collegio sindacale


AODV 231 Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

21 marzo 2019

Sulla qualificazione soggettiva dell'Organismo di Vigilanza ai fini *privacy*

Il documento è stato elaborato dall'Avv. Luca Antonetto di Fieldfisher fieldfisher

Con la consulenza del Prof. Francesco Pizzetti

Con il coordinamento del Comitato Centro Studi dell'AODV231: Ahmed Laroussi B., Diana D'Alterio, Maria Rosa Molino, Elisabetta Rubini, Patrizia Tettamanzi, Gianluca Varraso

Il documento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'AODV231 in data 21 marzo 2019

Secondo un recente *Position Paper* pubblicato in data 29 marzo 2019 sul sito internet dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza, tale organo **non si qualificherebbe né come Titolare del trattamento né come Responsabile del trattamento, ma il suo ruolo sarebbe «assorbito» da quello della società vigilata**

No ***Titolare***

- Non determina autonomamente le finalità del trattamento (stabilite dalla legge, dal modello, dall'organo dirigente che lo istituisce)
- Non decide autonomamente i mezzi fondamentali del trattamento (determinati dall'organo dirigente)
- La base giuridica del trattamento fa capo all'ente vigilato
- Con riferimento al secondo periodo dell'art. 4, n. 7, GDPR, non devono essere confusi i compiti dell'organismo con le finalità e le modalità dei trattamenti che esso pone in essere per svolgere tali compiti

No ***Responsabile***

- L'OdV ha un carattere istituzionale, interno all'ente vigilato
- L'impossibilità di esternalizzare il suo ruolo è incompatibile con la figura del Responsabile del trattamento come prevista dal GDPR

No ***Soggetto autorizzato***

La nomina è indirizzata a persone fisiche che trattano dati personali nell'ambito dell'organizzazione del Titolare

Viceversa, l'OdV è generalmente un organismo collegiale

Se tale impostazione dovesse ritenersi condivisibile, allora…

…ciò dovrebbe valere anche in relazione al

Collegio sindacale

Organismo di cui alcune imprese devono dotarsi e al quale sono applicabili la maggior parte dei ragionamenti appena svolti

Situazioni particolari - Professionisti associati con struttura assimilabile ad un'impresa (1 di 2)
Consiglio Nazionale Forense

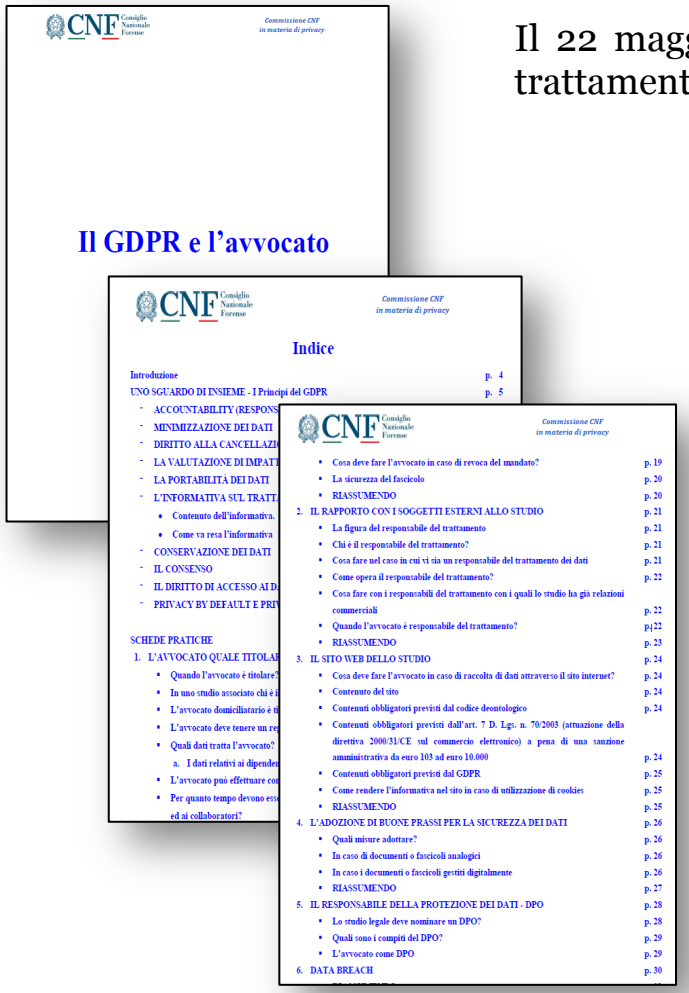

Il 22 maggio 2018 ha adottato delle linee guida «GDPR e l'avvocato» volte a disciplinare le modalità di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti che svolgono la professione forense

Titolare del trattamento	Di tutte le informazioni fornitegli dai propri clienti in virtù o in correlazione al mandato ricevuto
Contitolare del trattamento	In tutti i casi in cui il mandato sia affidato a più colleghi che lavorano insieme e in collaborazione, determinando congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento (diversamente, se ciascuno riceve mandato per specifiche prestazioni, sarà titolare autonomo)
Responsabile del trattamento	In tutti i casi in cui gli venga richiesta una consulenza da parte di un Titolare del trattamento o in cui riceva una domiciliazione

È tenuto a fornire l'informativa? → **Esclusivamente ai propri clienti, non anche alle controparti**

Situazioni particolari - Professionisti associati con struttura assimilabile ad un'impresa (2 di 2)
Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Sebbene l'Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili abbia adottato delle linee guida sul GDPR e sulla sua implementazione negli Studi professionali di commercialisti, il documento non fornisce specifiche indicazioni sulla questione del ruolo dei Dottori Commercialisti come Titolare o Responsabile del Trattamento

Ciò posto, considerate le strutture organizzative e le modalità operative molto simili agli studi associati che svolgono la professione legale, è ragionevole ritenere che anche ai Dottori Commercialisti ed agli Esperti Contabili siano applicabili i medesimi criteri identificati dal Consiglio Nazionale Forense

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Allo stesso modo, si può ipotizzare che tali criteri trovino applicazione anche per i Notai

Situazioni particolari – Per le imprese
Gli *Internet Service Providers* e i *Cloud Providers*

Internet Service Providers (ISP)

Soggetti che forniscono servizi legati al mondo di Internet, a partire dall'accesso alla rete

Cloud Service Providers (CSP)

Soggetti che offrono servizi di *cloud computing*, tipicamente tramite *Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS)*

Dovrebbero generalmente operare come responsabili del trattamento

ma

La loro posizione nel mercato e, di conseguenza la loro forza contrattuale, consente al Titolare del trattamento di adempiere correttamente gli obblighi posti dall'articolo 28, GDPR?

Oppure deve attenersi alle condizioni imposte da tali fornitori, pena l'impossibilità di usufruire del servizio?

A

I grandi gruppi imprenditoriali sono dotati di una forza contrattuale tale da consentirgli di negoziare le clausole contenute nel contratto essendo quindi nella condizione di gestire adeguatamente gli obblighi imposti dal GDPR

Le piccole e medie imprese, gli studi professionali e gli altri operatori non rientranti nell'ipotesi A, molto spesso devono attenersi alle condizioni contrattuali imposte dagli ISP e CSP con la conseguenza che non sempre si trovano in una posizione di agevole conformità alle previsioni normative